



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza**

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, del 23/10/2023, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di previdenza iscritta al **N. 2833 /2022 R.G.** promossa da:

ROSA CIRMA, nata a Maddaloni (CE), il 26/12/1951, e residente in San Nicola La Strada (CE) - alla Via Flavio Gioia n.46, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo MONTUORI, presso il quale elettivamente domicilia in via Bologna n. 11, Casagiove, come da procura in atti,

RICORRENTE

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del Presidente/legale rappresentante *p.t.*, domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, come da procura in atti

RESISTENTE

Oggetto: Assegno sociale.

Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da verbale dell'odierna udienza.

Motivi in fatto e in diritto della decisione

Con ricorso depositato il 19 aprile 2022, l'odierna ricorrente deduceva quanto segue a fondamento delle proprie prospettazioni.

Di aver inoltrato in data 26.11.2021 alla competente sede dell'INPS istanza per il riconoscimento dell'assegno sociale; di aver ricevuto il 9.12.2021 la reiezione della sua domanda, con la motivazione che si era separata dal coniuge e che non vi erano pattuizioni in ordine al mantenimento, quand'invece a tal titolo percepisce la somma mensile di € 100,00; di aver presentato ricorso in sede amministrativa il 25.3.2022, rimasto senza esito; di essere in possesso dei requisiti anagrafici, di residenza e reddituali richiesti dalla legge per ottenere la provvidenza domandata.

Per tali motivi, adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere l'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e il diritto a beneficiare della prestazione sin dalla data della domanda, oltre a interessi legali; per l'effetto, la condanna dell'INPS alla corresponsione dei ratei arretrati, con vittoria di spese di giudizio da distrarsi.

Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva il resistente INPS, per contestare diffusamente le avverse pretese e chiedere il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto.

In particolare, eccepiva l'assenza del requisito economico dello stato di bisogno, atteso che la dichiarazione in sede di separazione dei coniugi di autosufficienza reddituale fa venir meno il carattere di residualità dell'invoca provvidenza assistenziale.

Per tali ragioni, ha chiesto il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite.

Acquisiti agli atti i documenti offerti in comunicazione e ritenuto di poter decidere sulla scorta degli elementi compiutamente emergenti in via documentale, concesso il termine per il deposito in telematico di note scritte in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa mediante dispositivo e contestuali motivazioni.

In via preliminare, la ricorrente ha dato prova che avverso il provvedimento di rigetto dell'assegno sociale proponeva formale ricorso amministrativo nel termine dei novanta giorni e precisamente in data 25/3/2022, con la conseguenza che la domanda è procedibile (*cfr.* alleg. telematico).

La domanda è infondata in fatto e in diritto e, pertanto, va rigettata per le seguenti ragioni.

Nel merito, la domanda contenuta in ricorso riguarda il riconoscimento del diritto del ricorrente all'assegno sociale, che in applicazione dell'art. 3, comma 6, della L. n. 335 del 1995 ha sostituito la pensione sociale.

È noto che, ai sensi dell'art. 26 L 30/04/1969 n. 153, *“Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'età di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a lire 336.050 annue e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L. 1.320.000 annue è corrisposta, a domanda, una pensione sociale non reversibile di lire 336.050 annue da ripartirsi in 13 rate mensili di L. 25.850*

annue ciascuna. La tredicesima rata è corrisposta con quella di dicembre ed è frazionabile. Non si provvede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale”.

Ai sensi dell’art. 3, comma 6, Legge 335/1995 “6. Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale".

Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è congruato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.

Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione.

Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.

La lettura della norma rende evidente che l’assegno spetta in via provvisoria sulla base della mera prognosi di non conseguire redditi incompatibili nell’anno immediatamente successivo nel quale venga dichiarata dall’interessato *ex ante*. La valutazione sulla spettanza in via definitiva della provvidenza avviene invece *ex post* sulla scorta di una verifica dei redditi effettivamente conseguiti.

Un’interpretazione della norma rispettosa della sua *ratio* esige indubbiamente che l’indagine reddituale non si esaurisca nella verifica della mera titolarità di un credito astrattamente riconducibile ad uno dei redditi il cui possesso osta alla concessione dell’assegno sociale - negando così l’assegno a chi sia titolare di un credito per il solo fatto di esserlo - e che non si consideri ostativa alla provvidenza la titolarità di una posizione giuridica astrattamente idonea a produrre reddito quando ad essa non corrisponda in realtà alcuna concreta possibilità di attuazione.

La natura assistenziale della prestazione non è controversa. Essa ha come presupposto le condizioni di bisogno del soggetto ultrasessantacinquenne privo di redditi sufficienti a garantirgli un minimo di mezzi di sussistenza.

Lo stato di bisogno è però definito dalla legge sulla base di un criterio oggettivo rappresentato dal reddito assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

L'assegno sociale, oggetto della pretesa attorea, è una prestazione economica, erogata a domanda, dedicata ai cittadini, italiani o stranieri, che si trovino in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge, e che dal 1° gennaio 1996 ha sostituito la pensione sociale.

Lo stato di bisogno esprime l'impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l'abitazione, il vestiario, le cure mediche. Esso va valutato con riferimento alle effettive condizioni del soggetto, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto con la esclusione, ai fini che ci occupano, del reddito della casa di abitazione.

E costituisce principio consolidato (*cfr.* Cass. sez. lav. 22.3.2001 n.4155) che, ai fini del riconoscimento del diritto, il requisito del reddito deve sussistere anche al momento della presentazione della domanda amministrativa, in base a cui è stabilita la decorrenza della prestazione.

L'onere della prova va attribuito secondo gli ordinari criteri, per i quali spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale secondo i rigorosi criteri richiesti dalla legge e, dunque, è certamente onere di chi aspira alla concessione dell'assegno sociale di allegare e provare se e da quando si trova nella situazione di stato di bisogno richiesta dalla norma (*cfr.* da ultimo, Tribunale Bergamo sez. lav., 25/02/2019, n.101 su Cass. s. L. n. 23477/2010; *cfr.* Cass. 26.11.2018, n. 30580); per la valutazione dell'esistenza del requisito reddituale deve guardarsi alla complessiva situazione patrimoniale del richiedente, attribuendosi rilievo anche alla situazione patrimoniale precedente la richiesta di erogazione della prestazione (*cfr.*, *ex multis*, Cass. n. 13577/2013), onde poter verificare la reale sussistenza dello stato bisogno, cui la prestazione assistenziale mira a porre rimedio.

Ciò premesso in diritto, preliminarmente, l'INPS non contesta specificamente la sussistenza del requisito reddituale e, in particolare, che la ricorrente non possieda redditi di importo inferiore ai limiti stabiliti dalla legge per beneficiare della prestazione assistenziale ma, piuttosto, l'insussistenza dello stato di bisogno, inferendo tale dato dalla circostanza che la parte ha di fatto - in sede di separazione consensuale - rinunciato ad una maggiore pretesa nei confronti del coniuge (*cfr.* relazione amministrativa).

Ebbene, alla stregua delle allegazioni attoree, è condivisibile il principio su cui l'INPS fonda l'istanza di rigetto, secondo cui, avendo il beneficio in oggetto natura sussidiaria, il

soggetto richiedente non può rinunciare ad altri eventuali redditi per poi richiedere la prestazione assistenziale, pur dovendo il principio suddetto essere interpretato ed applicato alla luce delle circostanze concretamente dedotte in giudizio.

È vero che non osterebbe, astrattamente, ai fini del riconoscimento dell'assegno sociale, nemmeno la dichiarazione di autosufficienza economica resa in sede di separazione tra coniugi, trattandosi di dichiarazione che esplica i suoi effetti all'interno e ai meri fini della procedura in cui è stata resa (nel cui ambito ha lo scopo di suggellare la reciproca rinuncia di ciascun coniuge al mantenimento da parte dell'altro), il cui significato non può essere esteso fino a considerarla prova dell'insussistenza dei requisiti di accesso a forme di sussidio e sostegno al reddito, dal momento che tali affermazioni risultano molto spesso formulate per evitare l'alea e le spese di giudizio, in un contesto di tipo conciliativo e/o transattivo, e non prettamente contenzioso (*cfr. ex multis*, Tribunale Novara sez. lav., 04/12/2018, n. 258, confermativa di Trib. Vallo della Lucania Sez. lavoro, sent., 17.09.2014; Trib. Catania, 20.12.2016). A maggior ragione non osta la percezione di un mantenimento mensile, seppur di importo estremamente esiguo.

Tuttavia, bisogna compiere una valutazione in concreto.

Ciò comporta che, nel caso oggetto dell'odierno procedimento, sussistendo la corresponsione di un esiguo mantenimento in favore della ricorrente, è necessario verificare se questa sottenda effettivamente la volontà di eludere i presupposti *ex lege* previsti per l'assegno sociale attraverso una separazione fittizia, avente l'unico scopo di far ottenere il beneficio al coniuge privo di reddito, oppure se siano in concreto ravvisabili elementi idonei ad escludere tale eventualità.

È da evidenziare in fatto che nel caso in esame è documentato che la ricorrente in sede di separazione legale (omologata in data 1.6.2020 - cronol. 8821/2020 – *cfr. alleg.*) ha rinunciato a richiedere un assegno di importo più cospicuo al marito; circostanza, questa, che induce presuntivamente a ritenere l'insussistenza di uno stato di bisogno sia dall'epoca della separazione che *a fortiori* all'epoca della presentazione della domanda di assegno sociale all'INPS.

Inoltre, anche a voler prescindere dall'assorbente rilievo che precede, è da rilevare che in agli atti vi è solo il certificato di residenza e di stato di famiglia, si badi bene, non “storico” – datato 15.11.2021 – epoca di molto successiva a quella della omologa della separazione, avendo invece l'Istituto obiettato che i coniugi, benché non autorizzati dal Tribunale a tanto, hanno mantenuto la stessa residenza in via Flavio Gioia n. 47, San Nicola La Strada (CE) per lungo tempo dopo la separazione.

Manca, infatti, qualsivoglia documentazione attestante lo stato reddituale e patrimoniale dell'istante: non è dato sapere se abbia in titolarità oltre alla casa di abitazione altri beni fruttiferi (patrimonio immobiliare che va comunque valutato). V'è più che la ricorrente non ha nemmeno richiesto al GL l'autorizzazione a comprovare, benché “in ritardo” –

magari chiedendo l'acquisizione anche ex art. 421 c.p.c. -, la sua situazione residuale alla luce delle difese spiegate dall'INPS, di fatto dando per presupposto, quasi come fosse una petizione di principio, ciò che avrebbe dovuto invece essere oggetto di rigorosa dimostrazione in capo a sé incombente.

Ebbene, a tale riguardo, rileva il giudicante che la ricorrenza del requisito reddituale, come invocato per beneficiare della prestazione da parte istante, non è stata in alcun modo provata, mancando agli atti i certificati reddituali dell'Agenzia delle entrate per gli anni antecedenti riguardanti la propria posizione e i relativi modelli ISEE.

Per completezza, infatti, si sottolinea che nemmeno una autocertificazione sarebbe bastata al fine di comprovare la situazione reddituale (cfr. Cass. SS.UU. 5167/2003), essendo priva di valore probatorio, sia pur indiziario, nell'ambito del giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, con la conseguenza che la parte ricorrente non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a favore, al fine del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c.

Si veda, altresì, la sentenza della Cassazione n. 12131 del 26/05/2009: *“La dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla situazione reddituale, idonea a comprovare la situazione reddituale nei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, è priva di valore probatorio o indiziario nel giudizio civile (nella specie, relativo a controversie assistenziali), caratterizzato dal principio dell'onere della prova - non potendo la parte trarre da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 cod. civ. - salvo che essa concorra ad integrare il quadro probatorio con altre risultanze istruttorie, quale la certificazione amministrativa (dell'Agenzia delle entrate o di altra Amministrazione) che, pur dotata dell'efficacia di prova legale, ha contenuto da solo inidoneo a comprovare il possesso del requisito reddituale”*.

Risulta, pertanto, insussistente il presupposto reddituale necessario alla concessione del beneficio in parola.

Mette conto evidenziare che la ricorrente non ignora i principi di diritto enunciati dalla recente Suprema Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 14513 del 09/07/2020, che mostrano maggiore sensibilità, tesa a valorizzare i redditi effettivamente percepiti, e che sembrerebbero dar torto alla posizione difensiva dell'Istituto.

È vero che la ritenuta insussistenza dello stato di bisogno non è stata oggetto di accertamento, essendo stata frutto di mero ragionamento a carattere presuntivo da parte dell'Istituto, che si è limitato a ritenere insussistente lo stato di bisogno sulla scorta di una valutazione presuntiva accordando rilevanza ad un indice (l'accettazione di un assegno di mantenimento di importo contenuto ed esiguo per soddisfare i bisogni primari) che da solo considerato non può essere ritenuto rilevante.

Dalla pronuncia citata, tuttavia, emerge chiaramente anche che l'assolvimento dell'onere probatorio va necessariamente valutato alla luce della condizione effettiva in cui versò il richiedente, considerando ogni elemento che consenta di ricostruire la sua concreta – non potenziale – situazione economica: *“il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3,*

comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omissis di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno.

[...] in base alla stessa legge conta esclusivamente lo stato di bisogno effettivo risultante, cioè, dalla comparazione tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito: "L'assegno è infatti erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è congruato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti". In tal senso, quindi, va escluso che possa rilevare un reddito potenziale, mai attribuito e percepito dal soggetto che richiede l'assegno sociale nel periodo considerato".

La statuizione ha altresì avversato l'orientamento precedente seguito anche dalla scrivente, censurando che "attribuisce rilievo ad una condizione di diritto non prevista dalla legge, come l'obbligo di rivolgere una richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato. Ed al (presunto) possesso di un reddito (presunto) oltre il limite indicato dalla legge (invariabilmente) ricavato dal mancato assolvimento della medesima condizione ossia dalla mancata richiesta dello stesso assegno di mantenimento (purchessia). Mentre la legge, per garantire il diritto ex art.38 Cost. al c.d. minimo vitale, degli anziani più poveri, ha istituito un sistema di accertamento basato sul controllo del reddito effettivamente posseduto" (in questo senso cfr. Cass. n. 6570/2010, cit.). Dall'assenza di un obbligo di legge, in capo al richiedente l'assegno sociale, di rivolgersi previamente al proprio coniuge separato per assicurarsi, eventualmente, "i mezzi necessari per vivere" discende l'inesistenza di una qualsivoglia presunzione di sufficienza dei mezzi a disposizione del richiedente derivante dalla presunta – a sua volta – capienza del coniuge tenuto al mantenimento.

Con la conseguenza che la ricorrente non era tenuta a dimostrare l'eventuale incapacienza del coniuge tenuto al mantenimento, rilevando non il "(presunto) possesso di un reddito (presunto) oltre il limite indicato dalla legge", bensì il reddito "effettivamente posseduto dalla ricorrente". Ne consegue che ai fini dell'accertamento della spettanza dell'assegno sociale rilevano solo i redditi posseduti dalla ricorrente, anche per effetto dell'assegno di mantenimento del coniuge; redditi nella fattispecie rimasti indimostrati.

Tale orientamento, conclusivamente, ritiene non vi sia un automatismo tra la rinuncia al mantenimento e l'insussistenza dello stato di bisogno per accedere alla prestazione chiesta; pertanto, postula di tenere in considerazione ulteriori emergenze probatorie, che nel caso di specie non vi sono.

Ciò che va posto in luce, in sintesi, è che l'odierno rigetto non si pone in contrasto con il più recente orientamento di legittimità, in quanto affonda le proprie radici non già nella mancata richiesta o nella troppo esigua richiesta di mantenimento in sede di separazione, pacificamente da sé non sufficienti a contestare l'insussistenza dei presupposti reddituali

di legge, quanto nel *deficit* allegatorio - ancor prima che asseverativo - delle condizioni economiche possedute da parte della ricorrente, non essendovi nulla in atti.

Sussistono eccezionali motivi per la compensazione delle spese di lite, attesa la natura della causa e la qualità delle parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Federica Ronsini, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta la domanda;
- 2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.

Si comunichi.

IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa *Federica Ronsini*